

Comune di Pregnana Milanese

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA

ART. 3 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA

ART. 4 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CITTADINI ONORARI

ART. 5 - LIMITAZIONI

ART. 6 - REVOCA DELLA CITTADINANZA ONORARIA

ART. 7 - DECORRENZA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione a persone della cittadinanza onoraria di Pregnana Milanese.

ART. 2 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA

1. Il Comune di Pregnana Milanese può concedere la cittadinanza onoraria anche a persone che, non essendo iscritte nell'anagrafe del Comune, senza differenziazione di sesso, nazionalità, etnia e religione si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della pace, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della legalità, della scuola, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, sportivo e di promozione del territorio locale o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Pregnana Milanese o in azioni di alto valore a vantaggio della Repubblica o dell'umanità intera.
2. Il Comune può concedere inoltre la cittadinanza onoraria a persone la cui vicenda umana o le cui condizioni siano emblematiche di un diritto o di una legittima aspirazione negati o non riconosciuti.

ART. 3 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA

1. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 è avanzata dal Sindaco, sentita la Giunta, o da quattro Consiglieri.
2. La segnalazione di concessione della cittadinanza onoraria può essere avanzata da Enti, Associazioni, Comitati o altre istituzioni.
3. Sulla proposta di concessione della cittadinanza onoraria di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 il Consiglio Comunale si esprime con un atto di indirizzo. La proposta è approvata qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio.
4. La cittadinanza onoraria è conferita dal Sindaco o da un suo delegato, con cerimonia ufficiale. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato riportante gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco.
5. Nei casi di concessione della cittadinanza previsti dal comma 1 dell'art. 2, in fase istruttoria, il Comune accerta il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la tutela. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 2, la cittadinanza si intende accettata ove non sia esplicitamente rifiutata dall'insignito o da chi ne esercita la tutela legale.

ART. 4 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CITTADINI ONORARI

1. È istituito l'Albo dei cittadini onorari di Pregnana Milanese, nel quale sono iscritti coloro cui sia stata concessa la cittadinanza onoraria. L'iscrizione all'Albo procede in ordine cronologico, indica i dati anagrafici degli insigniti e gli estremi del provvedimento di concessione.
2. In occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, il Comune di Pregnana Milanese può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.
3. La tenuta del registro è affidata all'Ufficio di Segreteria Generale.

ART. 5 - LIMITAZIONI

1. Nel corso di ogni anno solare può essere conferita una sola cittadinanza onoraria.
2. Fa eccezione al precedente comma il caso in cui la proposta di concessione della cittadinanza onoraria venga avanzata dall'unanimità del Consiglio.

ART. 6 - REVOCA DELLA CITTADINANZA ONORARIA

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o di quattro Consiglieri, con apposita delibera, approvata a maggioranza dei 2/3, può adottare provvedimento motivato di revoca della cittadinanza onoraria.

ART. 7 - DECORRENZA

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione.